

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Riordino del settore del commercio su aree pubbliche
ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99

Approvato con Delibera CC. n. 60 del 20/12/2016

Dicembre 2016

CAPO I – NORMA GENERALE

Art. 1 – Regolamento del commercio su area pubblica

CAPO II – SEZIONI REGOLAMENTARI

Sezione I – Il mercato a cadenza settimanale

Caratteristiche del mercato

Art. 2 – Il mercato di Livorno F.ris oggetto del presente Regolamento

Art. 3 – Orari di mercato

Art. 4 - Aree di riserva

Modalità di funzionamento del mercato

Art. 5 – Accesso degli operatori al mercato

Art. 6 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Art. 7 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato

Art. 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

Art. 10 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Art. 11 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio

Art. 12 – Scambio di posteggio

Art. 13 – Migliorie

Art. 14 – Indisponibilità di posteggio

Art. 15 – Obblighi dei venditori

Art. 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato

Art. 17 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

Art. 18 – Commissione di mercato

Disposizioni per gli agricoltori

Art. 19 – Disposizioni per gli agricoltori

Art. 20 – Subingresso nel posteggio

Art. 21 – Decadenza della concessione di posteggio

Art. 22 – Scambio di posteggio

Art. 23 – Assenze degli agricoltori

Disposizioni comuni

Art. 24 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Art. 25 – Collocamento delle derrate

Art. 26 – Attrezzature di vendita

Art. 27 – Divieti di vendita

Art. 28 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Art. 29 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano

Art. 30 – Utilizzo dell'energia elettrica

Art. 31 – Furti e incendi

Art. 32 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali

Canoni e tasse di posteggio

Art. 33 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

Vigilanza mercato

Art. 34 – Preposti alla vigilanza

Disposizioni finali e transitorie

Art. 35 – Disposizioni finali

Sezione II - Commercio su area pubblica in forma itinerante

Art. 36 – Commercio su area pubblica in forma itinerante: modi di svolgimento e divieti

Art. 37 – Modo di svolgimento dell'attività

Sezione III - Gruppo di posteggi

Art. 38 – Forme alternative di mercato – Gruppo di posteggi

Art. 39 – Orari

Art. 40 – Disposizioni comuni

Sezione IV - I mercati a cadenza ultramensile

Art. 41 – I mercati a cadenza ultramensile

Sezione V - Sanzioni

Art. 42 – Sanzioni

Sezione VI - Norme finali

Art. 43 – Attività non commerciali connesse

Art. 44 – Norme finali

**CAPO I
NORMA GENERALE**

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

Con il presente atto, emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642, il Comune di Livorno Ferraris intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica. Fanno capo al presente Regolamento i seguenti richiami normativi:

- D. Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio" a norma dell'art. 4 L. 15.03.1997 n. 59;
- L.R. n. 28 del 12.11.1999 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. n. 114/98";
- D.C.R. n. 626-3799 del 01.03.2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del Commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98";
- D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001 "L.R. n. 28/99 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 86-4861 del 17.12.2001 "Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001";
- D. Lgs. n. 228/2001 relativo alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli;
- Ordinanza Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- D.G.R. n. 25-12456 del 10.05.2004;
- D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010;
- Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali del 05.07.2002;
- Documento unitario per l'attuazione dell' Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali del 05.07.2002, ex art. 70 c. 5 del D. Lgs. n. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- D.P.G.R. n. 6/R del 09.11.2015;

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I – IL MERCATO A CADENZA SETTIMANALE CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Il mercato di Livorno Ferraris oggetto del presente Regolamento.

Il mercato di Livorno Ferraris che si svolge nel giorno del SABATO secondo le coordinate che seguono – da ora in poi denominato mercato oggetto del presente Regolamento – così come sostanzialmente modificato con delibera consiliare n. 18 del 03.06.2008, è:

Posteggio n.	Ubicazione	mt. x mt	Mq suolo	Settore
1	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	frutta e verdura
2	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	frutta e verdura
3	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	frutta e verdura
4	VIALE IV NOVEMBRE	11 X 4	44	frutta e verdura
5	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	frutta e verdura
6	VIALE IV NOVEMBRE	14 X 4	56	extralimentare
7	VIALE IV NOVEMBRE	8 x 4	32	extralimentare
8	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	extralimentare
9	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	extralimentare
10	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	extralimentare
11	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	extralimentare
12	VIALE IV NOVEMBRE	12 x 4	48	extralimentare
13	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	extralimentare
14	VIALE IV NOVEMBRE ANGOLO VIA SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
15	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
16	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
17	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
18	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
19	VIA MONS. SISMONDI	7 X 4	28	extralimentare
20	VIA MONS. SISMONDI	8 X 4	32	extralimentare
21	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare

22	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
23	PIAZZA G. FERRARIS	9 X 4	36	extralimentare
24	VIA CAPITANI	8 X 4	32	produttori agricoli
25	VIA CAVOUR	9 X 4	36	produttori agricoli
26	VIA CAVOUR	8 X 4	32	produttori agricoli
27	VIA CAVOUR FRONTE TETTOIA	7 X 4	28	produttori agricoli
28	VIA CAVOUR FRONTE TETTOIA	7 X 4	28	produttori agricoli
29	TETTOIA COMUNALE	9 X 4	36	produttori agricoli
30	TETTOIA COMUNALE	9 X 4	36	produttori agricoli
31	TETTOIA COMUNALE	9 X 4	36	produttori agricoli
32	TETTOIA COMUNALE	9 X 4	36	produttori agricoli
33	VIA CAVOUR	16 X 2	32	produttori agricoli
34	VIA CAVOUR	14 X 2	28	produttori agricoli
35	VIA CAVOUR	16 X 2	32	produttori agricoli
36	VIA CAVOUR	8 X 2	16	produttori agricoli
37	PIAZZA G. FERRARIS	9 X 4	36	extralimentare
38	PIAZZA G. FERRARIS	9 X 4	36	extralimentare
39	PIAZZA G. FERRARIS	9 X 4	36	extralimentare
40	PIAZZA G. FERRARIS	9 X 4	36	extralimentare
41	PIAZZA G. FERRARIS	9 X 4	36	extralimentare
42	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
43	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
44	VIA MONS. SISMONDI	9 X 4	36	extralimentare
45	VIA MONS. SISMONDI	8 X 4	32	extralimentare
46	VIA MONS. SISMONDI	7 X 4	28	extralimentare
47	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	alimentari
48	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	alimentari
49	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	alimentari
50	VIALE IV NOVEMBRE	6 X 4	24	alimentari
51	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	alimentari
52	VIALE IV NOVEMBRE	7,5 X 4	30	alimentari
53	VIALE IV NOVEMBRE	8 X 4	32	alimentari
54	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	alimentari
55	VIALE IV NOVEMBRE	9 X 4	36	alimentari
56	VIALE IV NOVEMBRE	11 X 4	44	alimentari
57	VIALE IV NOVEMBRE	7 X 4	28	alimentari
58	VIALE IV NOVEMBRE	7,5 X 4	30	alimentari
59	VIALE IV NOVEMBRE	7 X 5	35	produttori agricoli
60	VIALE IV NOVEMBRE	6 X 4	24	produttori agricoli
61	VIALE IV NOVEMBRE	6 X 4	24	produttori agricoli
62	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
63	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
64	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
65	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
66	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
67	PIAZZA POSSIS	8 X 4	32	extralimentare
68	PIAZZA POSSIS	7 X 4	28	extralimentare
69	PIAZZA POSSIS	6 X 4	24	extralimentare
70	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
71	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
72	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
73	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
74	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
75	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare
76	PIAZZA POSSIS	9 X 4	36	extralimentare

COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA.

La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai mercati oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato.

L'orario di vendita del mercato è così articolato:

Mercato del SABATO:

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

Gli operatori devono avere installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti (a posto fisso o con assegnazione giornaliera) siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,30.

Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività lo stesso verrà regolarmente svolto, tranne che per le festività di Capodanno e di Natale, in cui verrà anticipato al giorno precedente. Possono coincidere o essere associate al giorno di mercato eventuali manifestazioni fieristiche.

Il mercato sarà trasferito nell'area di riserva sotto indicata, nei seguenti casi:

I° caso: manifestazione " Festa Patronale ";

II° caso: manifestazione "Evento da definire ".

Eventuali altre soluzioni potranno essere fissate secondo necessità sentita la Commissione di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.

Deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 4 – Aree di riserva.

L'area di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, per eventi straordinari o lavori, è individuata in Piazza Col. Possis, secondo la disposizione di cui alla planimetria allegata. Si individua anche un'area di riserva per i banchi posti in P.zza G. Ferraris come indicato nella planimetria allegata.

Qualora tale area non possa essere utilizzata le aree saranno individuate dalla Giunta Comunale di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal presente regolamento.

Articolo 6 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato secondo le disposizioni dettate dalle relative ordinanze in merito e, comunque, dalle norme generali di circolazione dettate dal vigente D.lgs. 285/92 N.C.D.S.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente articolo soggiace alle sanzioni specifiche previste dal D. Lgs. 285/92, così come meglio dettagliato nelle ordinanze di viabilità emesse a completa regolamentazione della viabilità stessa in occasione del mercato.

Articolo 7 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Livorno Ferraris e relativa concessione.

Articolo 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente, in particolare secondo la procedura definita dall'Intesa del 5 Luglio 2012 e ss.mm.ii. che ha

stabilito i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70 c. 5 del D. L.vo n. 59 del 26.03.2010, di recepimento della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi del mercato interno.

Articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata il giorno di svolgimento di mercato direttamente sull'area mercatale immediatamente dopo le operazioni di registrazione delle presenze ed assenze dei titolari dei posteggi.

L'assegnazione giornaliera è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, certificazione di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva (giusta D.G.R. 20-380/2010 e ss.mm.ii.), ovvero documentazione equipollente e visura camerale in corso di validità ovvero con data di rilascio non anteriore di più di sei mesi, attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A..

La graduatoria delle priorità è aggiornata mensilmente dal Comando di Polizia Municipale.

Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

L'assegnazione giornaliera deve avvenire tenendo conto delle distinte tipologie (alimentare, alimentare esclusa frutta e verdura, non alimentare e produttori agricoli).

Articolo 10 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32- 2642 e ss.mm.ii..

Articolo 11 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio devono avvenire – dopo 17 giornate di assenza – esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98 e ss.mm.ii..

Articolo 12 – Scambio di posteggio.

E' consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente il quale verificherà la possibilità di tale scambio nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 13 – Migliorie.

Ai fini della presente normativa per "miglioria" viene intesa la variazione del posteggio in assegnazione e/o del relativo settore merceologico.

Alle istanze di miglioria si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV - Capo I - punto 2 della D.G.R. 2.4.2001 N. 32-2642.

In caso di domande di miglioria concorrenti, è riconosciuto titolo di priorità l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale delle domande in questione.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune e non collocati nei contenitori comunali.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio e/o l'originale del titolo autorizzatorio.

I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti.
È vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti o gli eventuali soci e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'originale dell'autorizzazione, dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

In caso di ristrutturazione o di spostamento anche temporaneo del mercato, verrà predisposto, a cura del Comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio o altra idonea documentazione.

A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, energia elettrica, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza in funzione dei vincoli logistici esistenti.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, eleggono una Commissione composta da un massimo di 4 delegati, uno per ciascun settore merceologico.

È necessario comunicare al competente ufficio comunale il nominativo degli eletti.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Si richiamano le disposizioni vigenti ed in particolare il D.lgs. 18.5.2001 N. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57"

Articolo 19 – Disposizioni per gli agricoltori

Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali.

Articolo 20 – Subingresso nel posteggio.

È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 21 – Decadenza della concessione di posteggio.

L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 22 – Scambio di posteggio.

È consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato, previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

Articolo 23 – Assenze degli agricoltori.

Le assenze degli agricoltori – opportunamente documentate e comprovate (es. calamita' atmosferica) – non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Livorno Ferraris, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

I prezzi esposti sono quelli praticati al pubblico per la vendita delle relative merci.

Articolo 25 – Collocamento delle derrate.

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

Articolo 26 – Attrezzature di vendita

Le coperture dei banchi non dovranno creare intralcio alcuno al transito dei mezzi di soccorso ed essere prontamente rimovibili in caso di necessità.

Articolo 27 – Divieti di vendita.

Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

Articolo 28 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed sviscerati; i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati e comunque nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti in materia.

Articolo 29 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

Gli operatori non devono in alcun modo danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e, in modo particolare, il suolo, le aiuole, l'arredo urbano in genere e le fognature (con scarico di oli, ecc.). E' fatto specifico divieto di: dissalare le acciughe scuotendo sul suolo pubblico il sale; scaricare il ghiaccio utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici al suolo o nei tombini della rete fognaria.

Soprattutto ove è presente una pavimentazione diversa dall'asfalto dovranno essere prevenuti, con idonei accorgimenti, danni dovuti alla perdita di olio degli automezzi e la fuoriuscita dai punti di vendita di liquidi e materiale untuoso, colorato, o che comunque possa danneggiare l'estetica o la funzionalità della pavimentazione.

L'area oggetto di concessione del posteggio alla fine delle operazioni di vendita deve essere lasciata pulita e libera da ogni tipo di rifiuto.

Articolo 30 – Utilizzo dell'energia elettrica.

È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica e di utilizzare generatori di corrente autonomi, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 31 – Furti e incendi.

L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 32 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali e allontanamento dei mezzi prima dell'orario stabilito.

È ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro le ore 8,00 oppure chi lo abbandona prima delle ore 12,30, salvo certificato motivo.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 33 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte, secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

In caso di occupazione temporanea, prima di occupare lo spazio assegnato, l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 34 – Preposti alla vigilanza.

Preposto alla vigilanza sul mercato è il Comando di Polizia Municipale.

Tale Ufficio dovrà effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare l'osservanza di tutto quanto stabilito con il presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 35 – Disposizioni finali.

Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dal provvedimento della nuova concessione.

L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente regolamento anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

Nella fase di assegnazione dei posteggi del mercato nella nuova area così come istituita, si procederà secondo le modalità di assegnazione di seguito indicate:

- 1) formazione di una graduatoria, secondo quanto stabilito dal Titolo III - Capo II - Punto 3 della D.G.R. 2.4.2001 N. 32-2642, di tutti i concessionari e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- 2) entro 15 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare dimostrazione di posizione in graduatoria più favorevole producendo documenti certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
- 3) allo scadere del periodo di cui al precedente punto, l'Ufficio stilerà nuova e definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- 4) l'ordine così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta.

SEZIONE II – COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 36 – Commercio su area pubblica in forma itinerante: modi di svolgimento e divieti.

Modi e divieti vengono fissati nel rispetto dell'articolo 10 comma 4 e 5 della DCR LR 28/99 e delle disposizioni fissate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001.

L'intervento verte sulle autorizzazioni da rilasciare ai residenti per svolgere l'attività con autorizzazioni di tipo B oltre che per lo svolgimento sul territorio comunale della stessa attività da parte degli operatori in possesso del regolare titolo:

“Per commercio in forma itinerante si intende il commercio su area pubblica esercitato senza l'uso di posteggio ed è quella consentita nell'ambito del territorio nazionale ai possessori di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.L.vo 114/98 di tipo B oltre che nell'ambito del territorio regionale ai possessori di quelle di tipo A.”

Articolo 37 – Modo di svolgimento dell'attività.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco del periodo di orario in cui è consentita la vendita nel territorio comunale. (Vedi Capo III sezione I punto 3 DGR 32/2001)

Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- di fronte a luoghi di culto e/o cimiteri, case di riposo e caserme
- scuole ed edifici pubblici.

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Durante lo svolgimento del mercato settimanale del sabato la sosta è consentita solo ad una distanza minima di 500 metri dall'area di mercato, calcolato su percorso pedonale più breve.

SEZIONE III – GRUPPO DI POSTEGGI

Articolo 38 – Forme alternative di mercato – Gruppo di posteggi.

Il gruppo di posteggi individuato in Via Saluggia, che si svolge nel giorno di Mercoledì secondo le coordinate che seguono, così come definito con deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2008, è:

Posteggio n.	Ubicazione	mt. x mt	Mq suolo	Settore
1	VIA SALUGGIA c/o Superm. CONAD	9 X 4	36	Produttore agricolo
2	VIA SALUGGIA c/o Superm. CONAD	9 X 4	36	Non alimentare
3	VIA SALUGGIA c/o Superm. CONAD	9 X 4	36	Alimentare ittico

COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA.

Articolo 39 – Orari.

L'orario di vendita del gruppo di posteggi è così articolato:

Gruppo di posteggi del MERCOLEDÌ:

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

Gli operatori devono avere installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti (a posto fisso o con assegnazione giornaliera) siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,30.

Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività lo stesso verrà regolarmente svolto, tranne che per le festività di Capodanno e di Natale, in cui verrà anticipato al giorno precedente.

Deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 40 – Disposizioni comuni.

Dette aree sono soggette a regime di concessione dodecennale, e sono altresì soggette a tutte le norme fissate dalle norme nazionali e regionali, nonché a quelle fissate dal presente Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale del Sabato.

SEZIONE IV – I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

Articolo 41 – I mercati a cadenza ultramensile.

Sono così definite le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali (Lettera c) c. 3 – art. 3 D.C.R. 1.3.2000 N. 626-3799).

SEZIONE V – SANZIONI

Articolo 42 – Sanzioni.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento agli articoli 15-2° periodo e 29-3° periodo, e 30 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento all'articolo 32-2° periodo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento agli articoli 36 e 37 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Sono fatti salvi gli adempimenti di competenza comunale concernenti la sospensione e/o la revoca dell'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 29, 3° e 4° comma del D. Lgs. n. 114/98 e del Titolo IV Capo VI dei Criteri Regionali.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dalle norme igienico - sanitarie, dalle norme sull'etichettatura dei prodotti, sull'eviscerazione degli animali, soggiace alle sanzioni previste nelle disposizioni specifiche fissate per la materia.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

SEZIONE VI – NORME FINALI

Articolo 43 – Attività non commerciali connesse

Nelle parti delle aree mercatali in cui non è possibile l'installazione di banchi ed in aree immediatamente adiacenti le aree mercatali o di collegamento fra esse, può essere autorizzato direttamente dall'organo di vigilanza del mercato lo svolgimento occasionale di attività complementari di pubblico servizio come, a solo titolo esemplificativo, arrotini, musicanti, intrattenitori e simili purché tale attività sia compatibile con le esigenze di viabilità, sicurezza ed ordine pubblico.

Nelle stesse zone di cui sopra può essere autorizzata dall'Ufficio Commercio l'installazione delle attività in argomento ma anche mostre per la vendita di prodotti su catalogo e propaganda di attività con finalità sociali, assistenziali e/o di volontariato.

L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Municipale ed il Settore tributi, per la quantificazione dell'eventuale corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area, previa istanza dell'interessato proposta con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto alla data richiesta.

Articolo 44 – Norme finali

Per tutto quanto non indicato o previsto nel presente regolamento si fa specifico richiamo alle leggi vigenti nonché alle disposizioni regionali in materia.